

COMUNE DI ACQUASANTA TERME

Provincia di Ascoli Piceno

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale N. 55 del 10/11/2020

Oggetto: **ATTUAZIONE ARTICOLO 57 DL 104 DEL 14/08/2020 CONVERTITO CON LEGGE 126/2020. MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.**

L'Organo di Revisione del Comune di Acquasanta Terme, nella persona della Dott.ssa Rocchetti Tiziana Revisore unico nominata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 23 maggio 2018

Dato atto

- che con decreto in data 08.05.2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni pubbliche”, necessarie per l’attuazione dell’art. 6-ter del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 75/2017;
- che previa analisi delle esigenze, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, per le amministrazioni diverse dalle amministrazioni statali, il piano dei fabbisogni di personale si sviluppa in prospettiva triennale ed è adottato annualmente nel rispetto delle previsioni dei cui all’art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 165/2001 e l’eventuale modifica in corso d’anno è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere, in ogni caso, adeguatamente motivata;
- che al fine di dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l’organizzazione degli uffici, la “dotazione organica” non è più espressa in termini numerici (numero di posti), ma anche in un valore finanziario di spesa potenziale massima, imposta come vincolo esterno della legge o da altra fonte;
- che in data 17.03.2020 è stato emanato il Decreto Interministeriale, attuativo dell’articolo 33 del D.L. 34 che ha introdotto con decorrenza 20.04.2020 le nuove misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni;
- che in data 11 settembre 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la circolare del 13 maggio 2020, del Ministro della Funzione Pubblica, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’Economia e Finanze recante linee d’interpretazione sull’attuazione del decreto di cui al precedente punto.

Considerato

- che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;
- che tali fenomeni sismici hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi e sfollati e gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche;
- che “al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, a decorrere dal (1° novembre 2020), le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2009, ((del sisma del 2012)) e del sisma del 2016, ((nonché’ gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016,



- convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.229,)) in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;
- che presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, un fondo con dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo i cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni;
 - che a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente.

Richiamata

- la nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 96623 del 27/10/2020 – ns. Prot. n. 15742 del 27/10/2020 con la quale, ai fini di una ricognizione straordinaria del personale assunto ex art. 50 bis del DL 189/2016 ai sensi e per gli effetti del novellato art. 57 del DL 104/2020, si richiedeva di comunicare l'elenco dei dipendenti, con specifica dei costi mensili ed annuali, che alla data del novembre 2020 (o del 12/11/2020 - data di scadenza della domanda di cui al comma 3-bis del citato art. 57) avevano già maturato i tre anni di servizio con l'ente necessari per la stabilizzazione, nonché l'elenco di tutti gli altri dipendenti che avrebbero maturato tale requisito entro il 31/12/2023;
- la struttura organizzativa attuale dell'Ente costituita dal solo personale a tempo indeterminato che non risulta più funzionale con il quadro delle competenze e degli adempimenti straordinari connessi alla ricostruzione post-sisma;
- i commi 3, 3bis e 3 septies dell'art. 57 del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020 e dato atto che assunzioni di personale a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme vorrebbe effettuare, come di seguito dettagliate in termini di condizioni e vincoli, rientrano nelle suddette fattispecie, ossia trattasi di stabilizzazione di personale assunto a tempo determinato dal Comune di Acquasanta Terme e la cui spesa, così come la relativa entrata corrente posta a copertura della stessa, non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in particolare trattasi di spesa di personale a carico del fondo di cui



al comma 3bis dell'articolo 57, specificamente istituito per le stabilizzazioni di cui al comma 3 della disposizione "de qua" ;


- che la spesa per le assunzioni a tempo indeterminato che il Comune di Acquasanta Terme intende effettuare nell'annualità 2021 è a carico del fondo di cui al succitato articolo 57 comma 3bis e dunque non rileva "ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58", così come la relativa entrata corrente;
- che l'autorizzazione a tali assunzioni rimane dunque subordinata all'accertamento del totale finanziamento delle medesime assunzioni a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020;
- che, a fini previsionali, costituendo il piano triennale del fabbisogno del personale un presupposto logico giuridico sostanziale ed essenziale anche per la richiesta di accesso al finanziamento del Fondo "de quo" di cui al succitato comma 3bis dell'articolo 57 e dunque per procedere poi all'autorizzazione alla spesa di personale e alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 è necessario comunque prevedere un'entrata corrente per la copertura di tali assunzioni che sarà al 100% a carico del fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 del DL 104/2020 convertito dalla legge n. 126/2020.

Constatato

- che alla luce di quanto sopra motivato e dedotto, il Comune di Acquasanta Terme ritiene necessario rideterminare il fabbisogno di cui al DUP 2020/2022 e DUP 2021/2023, ai soli fini della procedura di stabilizzazione prevista dall'art. 57, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13.10.2020, programmando l'assunzione del personale di cui alla sottostante tabella, assunto ex art 50-bis Legge 15 dicembre 2016, n. 229, che maturi i requisiti, di cui all'art. 20, comma 1 lettera c) del decreto legislativo 75/2017 e ss.mm.ii, nei termini attualmente stabiliti, ovvero entro il 31/12/2020:

CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	07/05/2020	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	16/07/2020	€ 17.090,40	

ma comunque indicando, al pari di quanto comunicato all'USR Regione Marche Sisma 2016 con ns. nota n. 15493/2020, ad evasione della loro richiesta n. 96623/2020, ma anche evidenziato dalla nota dell'USR Regione Marche Sisma 2016 n. 97975/2020 in cui si fornivano istruzioni applicative in merito alla normativa in esame, coloro i quali matureranno successivamente i requisiti e che verranno considerati in caso di modifiche normative e sempre garantendo la copertura integrale della spesa e la neutralità nel bilancio, come di seguito specificato:



CATEGORIA	TIPOLOGIA RAPPORTO (Tempo pieno - tempo parziale)	PROFILO PROFESSIONALE	DATA EFFETTIVA DEL CONSEGUIMENTO REQUISITO STABILIZZAZIONE (art. 20 d.Lgs 75/2017)	COSTO ANNUALE TRATTAMENTO ECONOMICO FONDAMENTALE COMPLESSIVO (COMPRESI ONERI ED IRAP)	NOTE
D1	TEMPO PARZIALE 50%	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	23/04/2021	€ 17.090,40	Il dipendente detiene n. 545 giorni di contratto a tempo determinato per cause diverse dal sisma considerati ai fini del requisito
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	09/11/2021	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
D1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO	01/12/2022	€ 34.180,79	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	08/03/2023	€ 31.204,19	
C1	TEMPO PIENO	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	31/05/2023	€ 31.204,19	

Visto

- che l'Ente rispetta il limite stabilito dall'art. 263 c. 2 TUEL, come indicato nel D.M. 10/4/2017;
- che per l'anno 2020 è stato rispettato il pareggio di bilancio;
- che l'amministrazione ha adottato il piano triennale delle azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione di ostacoli che impediscono le pari opportunità di lavoro tra uomini e donne ai sensi dell'art. 48 D. Lgs. 198/2006 con propria deliberazione n. 203/2017 relativa al triennio 2018/2020;
- che è stato rispettato il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio alla BDAP, ai sensi dell'art. 9 c. 1 quinquies D.L. n. 113/2016;
- che l'Ente non si trova nelle condizioni limitative dell'assunzioni di personale di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. 185/2008.

Preso atto

- di stabilire che l'assunzione del suddetto personale sarà effettuata esclusivamente nei limiti del finanziamento che sarà effettivamente assegnato all'Ente, a carico del Fondo di cui al comma 3bis dell'articolo 57 della succitata legge a copertura dell'intera durata del rapporto di lavoro;
- della valenza ricognitoria dell'istanza richiesta dall'art. 57 comma 3 bis del DL 104/2020 e che ogni più puntuale scelta organizzativa potrà essere compiuta una volta determinata in maniera certa tanto le risorse spettanti quanto la loro durata, e di procedere pertanto alla comunicazione dell'elenco di tutto il personale ex art. 50-bis del DL 189/16 specificando per ognuno di essi la data del raggiungimento del triennio di servizio presso l'Amministrazione Comunale;
- che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale del DUP 2020/2022 nonché di quello 2021/2023
- dei pareri espressi dai componenti responsabili ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica, alla correttezza dell'azione amministrativa e alla regolarità contabile

esprime

parere favorevole sulla proposta di Delibera di Giunta n. 159 del 7/11/2020 avente ad oggetto: ATTUAZIONE ARTICOLO 57 DL 104 DEL 14/08/2020 CONVERTITO CON LEGGE 126/2020. MODIFICA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.

Il Revisore Unico
Dott.ssa Tiziana Rocchetti



